

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
delle Province di
NOVARA
VERBANO - CUSIO - OSSOLA

28.100 Novara - via F.lli Rosselli, 10 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481
email: architettinovara@awn.it PEC: oappc.novara-vco@archiworldpec.it

Prot. n° 2013/1441
Novara, 15 novembre 2013
Via PEC

Egr. Sig.
Dirigente dell'Ufficio Edilizia e Urbanistica
Comune di Novara
Arch. Maurizio Foddai

E, p.c. Assessore Mobilità e Arredo Urbano
Arch. Giulio Cesare Rigotti

Oggetto: Avviso pubblico per l'affidamento del servizio tecnico inerente la redazione del Piano dei Dehor della città di Novara

Avendo appreso a pubblicazione già avvenuta, conseguentemente senza avere avuto la possibilità di interloquire in via preventiva, nella fase di redazione del bando di cui all'oggetto, codesto Ordine, sempre nello spirito di una massima collaborazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale, evidenzia con la presente i profili di criticità riscontrati, meritevoli di approfondimento con la stazione appaltante ovvero utili per future valutazioni.

In via preliminare, va ricordato che "il ricorso al cottimo fiduciario con procedura negoziata, le cui acquisizioni avvengono mediante affidamento diretto a terzi, non esclude affatto l'applicazione dei principi generali contrattuali di legalità, trasparenza e parità di trattamento" (T.A.R. Abruzzo Pescara, 29/11/2012, n. 512) e che "I principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e adeguata pubblicità costituiscono assi portanti del sistema dell'evidenza pubblica, onde la loro applicazione trascende le singole tipologie di evidenza pubblica e si impone in forza dei valori comunitari e nazionali di riferimento (cfr. artt. 2, 27, 30 e 125 del codice dei contratti pubblici - D.Lgs. n. 163 del 2006) (fra gli altri, T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 28/06/2012, n. 3089).

L'espresso richiamo al rispetto dei principi anzidetti esclude che l'affidamento mediante cottimo fiduciario sia riconducibile ad una semplice attività negoziale, essendo evidente la preoccupazione del legislatore di salvaguardare l'applicazione dei principi costituzionali, posti a tutela

dell'interesse pubblico generale alla legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Cons. Stato Sez. V, 05/10/2011, n. 5454.

In questa situazione, si rileva come nei criteri di valutazione sia attribuito identico punteggio massimo alla "presenza di professionisti under 35" (20 punti) e alla "competenza ed esperienza professionale" (20 punti).

Si fa presente peraltro che l'ottenimento del punteggio massimo per il requisiti della presenza di professionisti under 35 è legato alla circostanza che vi siano "n. 2 professionisti under 35 e oltre" con ciò quindi attribuendo significativo rilievo all'entità della presenza in questione.

La prescrizione di Legge impone la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, vincolante per i raggruppamenti di professionisti (ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice), viceversa l'attribuzione di siffatta rilevanza e di un punteggio (certamente elevato) per la mera "presenza di un professionista under 35" risulta esorbitante in rapporto alle modalità previste dal legislatore per promuovere la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee.

L'attribuzione di simile rilevanza e punteggio appare dunque in contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, cui la procedura, come detto, deve certamente ispirarsi.

Quanto ai requisiti richiesti in punto di capacità tecnica professionale essi risultano molto importanti.

Si evidenzia infatti che requisito minimo di partecipazione è la "comprovata specializzazione e esperienza professionale" e che risulta poi che i 20 punti ottenibili in tale categoria siano di fatto ottenibili solo in presenza di elementi ulteriori ossia quando sussistono "specializzazioni e/o pubblicazioni relative all'ambito specifico della pianificazione e/o progettazione dell'arredo urbano almeno una specializzazione e/o pubblicazione", "ulteriori progettazioni relative a dehor e/o piani analoghi (oltre alla progettazione di cui all'elemento 1)", "almeno una ulteriore progettazione valutabile", "organizzazione/dotazione (di personale e attrezzature) stabile e spendibile nell'esecuzione del progetto di cui al presente avviso", "partecipazione ad attività di progettazione, rilevanti rispetto all'ambito di cui al presente avviso, in contesto internazionale".

Risulta insomma che tra requisiti minimi e criteri di attribuzione del punteggio sia esplicitamente richiesta una "comprovata specializzazione ed esperienza" che non trova alcun riscontro nella complessità e tipologia dell'incarico da affidarsi (certificato anche dall'importo dei corrispettivi "fissato in complessivi euro 15.000 comprensivo di IVA e oneri di legge").

Peraltro si rileva che appare improprio l'impiego del termine "specializzazione", limitativo della partecipazione, laddove, concretamente, in rapporto alla predisposizione di un piano dei dehor non risultano necessarie né sul piano professionale né su quello legislativo specializzazioni di alcun tipo.

Se ne deduce che i requisiti richiesti risultano eccedenti l'oggetto dell'appalto e quindi non rispettosi dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, impedendo di fatto la partecipazione e limitando la concorrenza (art. 42 co.3 d.lgs. 163/06; vari tar).

Quanto sopra evidenzia l'impossibilità di fornire il nostro sostegno della pur encomiabile iniziativa.

Siamo certi dell'attenzione che riserverete a quanto esposto ed auspichiamo che in futuro la collaborazione tra i nostri Enti possa realmente attuarsi al fine di perseguire i migliori risultati nel pubblico interesse.

Disponibili ad incontrarVi al fine di meglio dettagliare ed esplicitare le nostre osservazioni, rimaniamo in attesa di un pronto riscontro alla presente.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

arch. Nicoletta Ferrario

IL PRESIDENTE

arch. Pierluigi Benato

